



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2024

N. 1651

Data 29/10/2024

OGGETTO: ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO L'ASL 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI DI N. 1 INFERMIERE (AREA DEI FUNZIONARI E DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELL'ASL DI PESCARA, AI SENSI DELL'ART. 42 BIS DEL D.LGS. 151/2001 E S.M.I.

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO L'ASL 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI DI N. 1 INFERMIERE (AREA DEI FUNZIONARI E DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELL'ASL DI PESCARA, AI SENSI DELL'ART. 42 BIS DEL D.LGS. 151/2001 E S.M.I.

Preso atto della relazione del Direttore ad interim della U.O.C. Dinamiche del Personale che qui si riporta integralmente:

PREMESSO CHE con istanza in atti, la **Dott.ssa Silvia Bascelli**, dipendente a tempo indeterminato dell'Asl Pescara con il profilo di Infermiere (Area dei Funzionari e dei Professionisti della Salute), ha richiesto l'assenso all'attivazione dell'assegnazione temporanea presso l'Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti, ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs. 151/2021;

DATO ATTO la Direzione Sanitaria Aziendale, con nota prot. 097540/24 conservata agli atti, in merito all'assegnazione temporanea richiesta dalla Dott.ssa Silvia Bascelli a mezzo della predetta istanza, ha espresso il proprio parere favorevole a decorrere dallo 01.01.2025;

VISTO CHE sussistono in capo alla richiedente i requisiti contemplati dalla norma in esame ai fini dell'assegnazione temporanea presso altro Ente;

CONSIDERATO che l'Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti, con nota prot. 92503/24, ha comunicato il proprio parere favorevole all'attivazione dell'assegnazione temporanea e richiesto a questa Azienda le proprie determinazioni, altresì, circa l'eventuale data di decorrenza;

VISTO quanto disposto dall'art. 42 bis del D.lgs. n. 151 del 26.03.2001 che, come modificato, recita:

1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda;
2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione;

RILEVATO il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica n.192/2004 del 4/5/2004 con il quale è stato precisato che l'ambito temporale del beneficio ex art. 42 bis del D.lgs. 151/2001 è comunque di un triennio, che decorre dalla data di concessione del beneficio e non si esaurisce al compimento del 3° anno di vita del minore a condizione che il beneficio di che trattasi sia stato richiesto entro il terzo anno di vita del minore stesso;

PRESO ATTO delle molteplici pronunce giurisprudenziali in materia, dalle quali si evince un generale "favor" all'accoglimento delle istanze formulate ai sensi della normativa in esame poiché i principi espressi nell'art 42 bis, per la loro valenza e carattere, sono considerati rivolti alla protezione di valori costituzionalmente garantiti (cura dei figli minori fino a tre anni con entrambi i genitori impiegati in attività lavorativa) e, pertanto, posti a tutela dei valori costituzionali inerenti la famiglia (ex multis, ordinanza del Tribunale Pescara -Sez. Lavoro ex artt. 700 e 669 septies c.p.c. -R.G. lav. n. 3153/2018 e sent. Trib. Lanciano Sez. Lavoro n. 118/2017);

PRECISATO che alla conseguente spesa provvederà direttamente, a proprio carico, l'Amministrazione di destinazione;

RICHIAMATI i contenuti:

- del D.L.vo n. 165/2001;
- del D.Lgs. 151/2021;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente Proponente, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Direttore ad interim della U.O.C. Dinamiche del Personale, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza;

DATO ATTO dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento:

1. Direttore ad interim della U.O.C. Dinamiche del Personale;

nonché la registrazione al centro di costo:

2. Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione;

e al conto economico dell'esercizio di competenza:

3. Dirigente della U.O.C. Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria;

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda;

DELIBERA

Per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato

DI ESPRIMERE l'assenso all'assegnazione temporanea presso l'Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti dell'infermiere **Dott.ssa Silvia Bascelli**, ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001, per un periodo massimo di anni tre (3) a decorrere dallo 01.01.2025 ovvero da successiva data che sarà concordata tra le parti;

DI PRECISARE che alla gestione economica e previdenziale della Dott.ssa Silvia Bascelli, durante tutto il periodo di assegnazione temporanea, provvederà direttamente l'Asl2 Lanciano-Vasto-Chieti;

DI INVIARE copia della presente deliberazione l'Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti, all' U.O.C. Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato, alla U.O.C. Dinamiche del Personale, alla Direzione Strategica Aziendale, all'U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria per le determinazioni di competenza;

DI CONFERIRE al presente provvedimento immediata esecutività;

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giuseppe Barile
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore
Dott.
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.

Anno

Il Direttore
Dott.
firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesca Rancitelli
firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Rossano Di Luzio
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente

Deliberazione n. 1651 del 29/10/2024 ad oggetto:

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO L'ASL 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI DI N. 1 INFERMIERE (AREA DEI FUNZIONARI E DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELL'ASL DI PESCARA, AI SENSI DELL'ART. 42 BIS DEL D.LGS. 151/2001 E S.M.I.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 29/10/2024 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato